

Richiesta di continuazione dell'assicurazione obbligatoria AVS/AI/IPG/AD

Importante: La richiesta dev'essere inoltrata entro un termine di 6 mesi a partire dal giorno in cui le condizioni per la continuazione sono soddisfatte. Dopo la scadenza del termine non è più possibile prolungare l'assicurazione (OAVS art. 5b).

	Dipendente	
Nome	_____	Cognome _____
Indirizzo	_____	NPA/Luogo _____
Data di nascita	_____	Numero AVS _____
Nazionalità	_____	Paese di lavoro _____

Salario lordo annuo¹ nel primo anno d'invio CHF _____

L'illazione sull'assicurazione obbligatoria è desiderata a partire dal _____

Entrata nella ditta/sede principale _____

Rapporto contrattuale con il datore di lavoro in Svizzera

- contratto di lavoro individuale convenzione collettiva di lavoro
- il/la dipendente resta affiliato/a nella fondazione di previdenza del datore di lavoro svizzero
- il/la dipendente ha soltanto un contratto di lavoro con una ditta nel paese di lavoro

Il datore di lavoro in Svizzera paga

- il salario intero una parte del salario¹
- i contributi del datore di lavoro e del/della dipendente alla fondazione di previdenza professionale
- _____

Il datore di lavoro all'estero è

- una ditta giuridica indipendente
- una filiale dipendente _____

Dipendente

Datore di lavoro / n. di membro _____

Persona di contatto _____

Data e firma

Data, timbro e firma

Autorizzazione della CC MOBIL

Conferma dell'assicurazione contro gli infortuni
Il/la dipendente è assicurato/a contro gli infortuni

Data, timbro e firma

Data, timbro e firma

¹ Il datore di lavoro in Svizzera deve versare i contributi dovuti sulla totalità del salario determinante, compreso i compensi versati dal datore di lavoro all'estero per la stessa attività (DAA 4026). L'assicurato deve ricevere (almeno parzialmente) un salario del datore di lavoro in Svizzera (art. 1a cv. lett. a LAVS, DAA 4004).

I coniugi senza attività lucrativa, che accompagnano il dipendente all'estero, possono aderire all'assicurazione (in modo da evitare lacune). La richiesta d'adesione deve essere inoltrata alla cassa di compensazione del datore di lavoro.